

PROVINCIA DI BIELLA

Settore Tutela Ambientale

Codice: Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

Codice:

DETERMINAZIONE N. 1216

IN DATA 16-04-2007

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti esistenti. Complesso IPPC Fornaci di Masserano Bruno Tarello S.A. per l'unità locale di Masserano, via 2 Giugno n. 30.

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì

Impresa: Fornaci di Masserano Bruno Tarello S.A.

Stabilimento di Masserano (BI).

Sede Legale: *Luxembourg, 8, Boulevard Royal L - 2449.*

Stabile Organizzazione e Sede Operativa: *Via 2 Giugno, 30 – 13866 MASSERANO (BI).*

Codice Impresa: **6483**

Premesso che

- la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva sopracitata è stata recepita in prima battuta in Italia con il D. Lgs. 372/99, per quanto concerne gli "impianti esistenti" definiti nell'art. 2, comma 4 e per quelli definiti nell'art. 15, comma 1 di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto;
- il D. Lgs n. 59 del 18/02/2005 ha abrogato e riformato la disposizione richiamata al punto precedente, diventando nuova norma di riferimento a far data dal 7/05/05, data di entrata in vigore del medesimo;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva sopracitata, e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l'Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in ambito industriale (*BREF – BAT References*), che possano servire come guida per le Autorità Competenti nel determinare le condizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- con le DD. n. 2543 del 2/07/02; n. 2899 del 23/07/02; n. 4638 del 14/11/02; n. 1145 del 18/03/03; n. 2459 del 10/06/03; n. 30 del 12/01/04; n. 320 del 28/01/04; n. 3240 del 13/07/04, n. 2895 del 26/7/2005 è stato approvato ed in più riprese rettificato il calendario complessivo per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrate ambientali degli impianti ricadenti in IPPC nella Provincia di Biella.

Visti

- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico, e del suolo;
- il D. Lgs. 112 del 31/03/98: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la LR. N. 40 del 14/12/1998 e s.s. m.m. i.i. che stabilisce le competenze in materia di VIA;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 4/08/1999 n. 372. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D. Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";

Visti

- la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e relativa documentazione tecnica presentate dalla società Fornaci di Masserano Bruno Tarello S.A. per il complesso IPPC ubicato in Via 2 Giugno n. 30 nel Comune di Masserano (BI), in data 15/03/2006, ns. protocollo n. 15796 del 15/03/2006, avente per oggetto: "Domanda di autorizzazione integrata ambientale per impianti esistenti. IPPC", finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività IPPC:
 - o 3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³.
- i verbali della Conferenza Istruttoria Provinciale, riunitasi nelle date del 27 Giugno 2006 e del 12 Marzo 2007; fatte proprie le conclusioni ivi contenute.

Preso atto

- dei verbali delle sedute del 13 Giugno 2006, del 21 Novembre 2006 e del 12 Marzo 2007 del Comitato Tecnico Provinciale per i problemi ambientali, con all'ordine del giorno l'esame degli elaborati presentati per l'esame della richiesta oggetto del presente provvedimento;
- delle valutazioni e delle proposte di prescrizioni tecniche espresse nel corso delle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale in ordine al progetto;
- dei pareri trasmessi dai soggetti invitati alle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale, parte integrante dei relativi verbali;
- delle richieste di chiarimento avanzate con nota n. 34888 del 28/06/2006 dal responsabile del procedimento al richiedente in seguito alla prima seduta della Conferenza dei Servizi;
- della richiesta ns. prot. n. 51771 del 5/10/06 del proponente di differimento del termine stabilito in Conferenza dei Servizi per la produzione della documentazione relativa ai chiarimenti emersi in occasione della prima seduta;
- delle precisazioni fornite dal richiedente in esito alla richiesta di chiarimento formalizzata dal responsabile del procedimento, pervenute con nota ns. prot. n. 56965 del 31/10/2006;
- della richiesta avanzata dal proponente di rinvio della seconda seduta della conferenza dei servizi convocata in prima battuta per il giorno 28/11/2006, allo scopo di rendere disponibili ulteriori elementi conoscitivi;
- delle ulteriori integrazioni fornite su iniziativa dell'azienda con nota n. 9443 del 15/2/2007.

Rilevato che il calendario dei lavori della Conferenza dei Servizi stabilito in occasione della 1^a seduta della Conferenza dei Servizi a garanzia del rispetto dei termini di legge per la conclusione del procedimento non è stato rispettato dal richiedente sia all'atto della richiesta di rinvio dei termini per la produzione dei chiarimenti richiesti, che in occasione della richiesta di rinvio a data da destinarsi della seconda seduta della Conferenza dei Servizi già convocata in prima battuta il

28/11/2006, ponendo l'Amministrazione precedente nelle condizioni di non poter garantire il termine di 150 giorni indicato nel D. Lgs. 59/05, per cause non imputabili alla propria condotta.

Viste le risultanze della seconda ed ultima seduta della Conferenza dei Servizi del 12 Marzo 2007, condotta nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss. mm. ii.

Considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. Si prende atto che periodicamente, ma non costantemente, viene prodotto olio esausto, per quantità eccedenti la quantità riutilizzata per la lubrificazione. Gli oli, dovranno essere gestiti nel pieno rispetto delle disposizioni riguardanti il deposito temporaneo e lo stoccaggio dei rifiuti liquidi (*Delibera del Comitato Interministeriale del 27/7/1984 e s.s. m.m. i.i.*)
2. l'azienda dovrà operare revisioni periodiche sullo stato della copertura contenente amianto che dovrebbe comportare la decisione di sostituzione di interi lotti (e non di singole lastre) anche al fine di ridurre gli accessi sulla stessa copertura.
3. La documentazione progettuale individuata come "allegato 1", nel termine di 90 giorni dall'emanazione del provvedimento finale, deve essere integrata con una planimetria più accurata contenente lo schema dei condotti di subirrigazione.
4. FORNACI di MASSERANO di BRUNO TARELLO S.A. dovrà provvedere, nel termine di tre mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ad effettuare un ulteriore studio acustico finalizzato ad escludere che i superamenti dei livelli sonori di immissione, riscontrati dai rilevamenti fonometrici già effettuati su alcuni ricettori sensibili adiacenti al proprio stabilimento di Masserano, siano imputabili alle attività aziendali ma esclusivamente derivanti dal traffico veicolare della SP 317.
5. In caso le risultanze dello studio di cui al punto precedente rilevi il superamento dei relativi limiti di immissione ed emissione o di criticità oggettive imputabili all'attività del complesso IPPC, l'Azienda, entro sei mesi dal termine richiamato nel punto precedente dovrà produrre, all'Amministrazione Provinciale, all'A.R.P.A. ed al Comune competente, un piano di risanamento acustico contenente modalità e tempi di esecuzione delle opere di mitigazione delle emissioni acustiche inquinanti al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge.
6. L'azienda dovrà provvedere ad almeno un controllo all'anno delle emissioni in atmosfera.
7. L'azienda dovrà provvedere alla redazione di una check - list sulla quale riportare periodicamente l'esito del corretto funzionamento degli impianti tecnologici, provvedendo ad una compilazione con periodicità mensile ed indicazioni relative alle funzioni elettromeccaniche ed ai controlli visivi sui principali indici di corretto funzionamento complessivo. Sul medesimo documento devono essere altresì regolarmente annotati gli interventi di manutenzione.
8. L'azienda dovrà provvedere alla archiviazione ordinata delle chek – list appena definite, rendendole disponibili agli organi di controllo.
9. L'azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali malfunzionamenti, incidenti o segnalazioni di molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo.

Rilevato che

- ai fini dell'esercizio della propria attività la società Fornaci di Masserano Bruno Tarello S.A. è titolare dei seguenti atti ed autorizzazioni comunque denominati:

- QUADRO RIASSUNTIVO

Estremi atto amministrativo	Ente competente	Data rilascio	Data scadenza	Oggetto
-----------------------------	-----------------	---------------	---------------	---------

N. 000005/02075	REGIONE PIEMONTE – ASSESSORATO AMBIENTE	18.05.1990		EMISSIONI IN ATMOSFERA
AUT. PROV. D.D. N. 1475 03/04/2003	PROVINCIA DI BIELLA	08/04/2003		CONCESSIONE PREFERENZIALE DERIVAZIONE ACQUA (POZZO)
N. CONTRATTO 923000020	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E DEL VERCELLESE	ANTECEDENTE AL 1970		UTILIZZAZIONE DI ACQUA PUBBLICA – APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DA ACQUEDETTO
N. 1056	COMUNE DI MASSERANO	18.11.1985		AUT. EDILIZIA REALIZZAZIONE CABINA ENEL A SERVIZIO FABBR. INDUSTRIALE
N. 1107	COMUNE DI MASSERANO	15.04.1986		AUT. EDILIZIA RICAVO LABORATORIO INTERNO FABBRICATO
N. 220	COMUNE DI MASSERANO	02.03.1987		LIC. COSTR. REALIZZAZIONE TETTOIA INDUSTRIALE
N. 232	COMUNE DI MASSERANO	15.04.1987		LIC. COSTR. RISISTEMAZIONE UFFICI
N. 11C/92	COMUNE DI MASSERANO	12.03.1992		CONC. EDILIZIA RIFACIMENTO E AMPLIAMENTO SALONE INDUSTRIALE
N. 2/93	COMUNE DI MASSERANO	1993		CONC. EDILIZIA RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO FABBR. USO INDUSTRIALE
N. 42/C/93	COMUNE DI MASSERANO	1993		CONC. EDILIZIA AMPLIAMENTO UFFICI
N. 22/94	COMUNE DI MASSERANO	1994		CONC. EDILIZIA AMPLIAMENTO FABBR. INDUSTRIALE USO MAGAZZINO
N. 49/95	COMUNE DI MASSERANO	1995		CONC. EDILIZIA VARIANTI CORSO D'OPERA C.E. N. 22/94
N. 34/96	COMUNE DI MASSERANO	1996		CONC. EDILIZIA AMPLIAMENTO FABBRICATO INDUSTRIALE
N. 34/2000	COMUNE DI MASSERANO (SPORTELLO UNICO)	26/06/2000		CONC. ED. AMPLIAMENTO FABBR. IND.
PROVVEDIMENTO N. 16/SUAP/2004	COMUNE DI MASSERANO (SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE)	24/11/2004		AUT. SUAP PER AMPLIAMENTO DEPOSITO DI ARGILLA CONSISTENTE IN TETTOIA APERTA

Considerato che

- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 59/05, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano La Stampa in data 25/5/2006;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata allo Sportello IPPC della Provincia di Biella per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico e che non sono pervenute osservazioni, nel termine di cui all'art. 5, comma 8, del D.Lgs. 59/06.

Valutato che

- il sito in cui opera l'Impresa Fornaci di Masserano Bruno Tarello S.A. ricade, secondo il vigente P.R.G.C. in "area di riordino impianti produttivi a livello comunale";

- dall'esame della scheda D allegata alla domanda di autorizzazione si evince che la situazione impiantistica, tecnologica e gestionale dell'azienda è stata giudicata dal Comitato Tecnico Ambientale per i Problemi Ambientali conforme alle migliori tecnologie disponibili oggi presenti in relazione al comparto economico in cui l'azienda opera.

Rilevato che

- a norma dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/05, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 E s.s. m.m. e i.i., e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II al D.Lgs. 59/05;
- l'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 59/05 prevede che i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto;
- l'art. 8 del D.Lgs. 59/05 prevede che se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

Dato atto che la valutazione del Progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:

- la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore e descritto in modo compiuto quanto richiesto dall'art. 7 comma 1 del D.Lgs. 59/05;
- l'istanza era corredata da sintesi non tecnica così come richiesto dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 59/05.
- sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento.
- il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Dato atto che i lavori della Conferenza dei Servizi si sono svolti nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 241/90 e s.s. m.m. i.i., e che l'approvazione del Progetto ha visto l'assenso di tutte le Amministrazioni convocate, espresso direttamente dai presenti nel corso della seduta conclusiva del 12/03/2007 ed acquisito per gli assenti ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della L-241/90.

Dato atto che la procedura è stata condotta tenendo conto della normativa tecnica di riferimento disponibile all'atto dell'avvio della fase istruttoria.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 59/05 il complesso IPPC Fornaci di Masserano Bruno Tarello S.A. di Masserano per lo svolgimento delle attività IPPC cod.: 3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³.; con l'osservanza di tutte le

modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Vista la Legge 447/95.

Visto il D. Lgs 3/04/2006 n. 152.

Vista la Legge Regionale 13/90 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 48/93;

Vista la Legge Regionale 44/2000 e 5/2001 e ss. mm. ii.;

Visto il DPGR 1/R del 20 febbraio 2006 e s.s. m.m. i.i.;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

- **DETERMINA** -

1 di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/05, all'Impresa Fornaci di Masserano Bruno Tarello S.A. con seguente sede legale: *Luxembourg, 8, Boulevard Royal L – 2449 e con stabile organizzazione e sede operativa in Via 2 Giugno, 30 – 13866 MASSERANO (BI)*, per l'esercizio dell'impianto industriale destinato all'attività IPPC 3.5.: Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³.;

2 Di stabilire che il presente provvedimento ha validità 5 anni a decorrere dalla sua emanazione e sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali:

- autorizzazione allo scarico di reflui domestici ai sensi del D.Lgs 152/06;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs 152/06;
- approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche.

3 Di stabilire che gli elaborati progettuali non grafici prodotti dal richiedente, i chiarimenti richiesti in occasione della 1^a seduta della Conferenza dei servizi e le successive integrazioni fornite dal medesimo, fatti salvi gli allegati grafici disponibili presso l'Ufficio Deposito Progetti IPPC, vengono riprodotti rispettivamente negli allegati **A1**, **A2** ed **A3**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

5 Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri identificativi IPPC ai sensi della D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731, relativi all'attività autorizzata, sono quelli indicati nell'allegato **B** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.

6 Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

7 Di stabilire che gli impianti, autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs 152/06 dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **D**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

8 Di stabilire che gli impianti, autorizzati allo scarico ai sensi del D.Lgs 152/06, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato E, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

9 Di approvare, ai sensi del DPGR 1/R del 20-02-2006, e s.s. m.m. i.i. il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche così come risulta degli elaborati presentati, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato E;

10 Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.

11 Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.

12 Di stabilire che la ditta autorizzata dovrà provvedere al versamento delle spese di istruttoria e dei controlli, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del D. Lgs. 59/05, qualora applicabili al caso in esame.

13 Di dare atto che i controlli richiamati all'art. 11 comma 3 del Lgs. 59/95 in capo al Dipartimento A.R.P.A. di Biella avranno la seguente periodicità: 1 sopralluogo e controllo all'anno per la verifica delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale; 1 verifica analitica annuale di un punto di emissione significativo.

14 Di dare atto che valutati i possibili stati critici di avvio ed arresto delle singole macchine e dei singoli impianti specifici componenti l'impianto, si ritiene che le condizioni di cui all'art. 7 comma 7, del D. Lgs. 59/05 non assumano significatività per l'impianto in oggetto.

15 Di stabilire che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in conformità a quanto indicato dall'art. 3 comma 1 lett. f del D. Lgs. 59/05.

16 Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 59/05.

17 Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.

18 Di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente e di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Biella, all'A.R.P.A. Dipartimento di Biella, all'ASL 12 di Biella, alla Regione Piemonte e all'Ufficio deposito Progetti IPPC ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 5 comma 15 del D. Lgs. 59/05.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, li

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TUTELA AMBIENTALE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
Biella, li

Il Funzionario Responsabile

Il Segretario Generale

Fornaci di Masserano Bruno Tarello S.A. – *Via 2 Giugno, 30 – 13866 MASSERANO (BI)*
Allegato A1 - Elaborati progettuali non grafici

PROGETTO PRESENTATO DA FORNACI DI MASSERANO BRUNO TARELLO S.A.

Fornaci di Masserano Bruno Tarello S.A. – *Via 2 Giugno, 30 – 13866 MASSERANO (BI)*
Allegato A2 – Richiesta di chiarimenti

**RICHIESTA DI CHIARIMENTI EMERSI IN ESITO ALLA 1^ SEDUTA DELLA CONFERENZA
DEI SERVIZI**

Fornaci di Masserano Bruno Tarello S.A. – *Via 2 Giugno, 30 – 13866 MASSERANO (BI)*
Allegato A3 - Elaborati progettuali non grafici - Integrazioni

INTEGRAZIONI FORNITE DA FORNACI DI MASSERANO BRUNO TARELLO S.A.

DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731)	
Denominazione Società Madre Fornaci di Masserano Bruno Tarello S.A.	
Codice Azienda 6483 (codice pratica Folium)	
Codice fiscale <i>00164120024</i>	
Partita IVA n. <i>00164120024</i>	
Sede legale:	
	<i>Luxembourg</i>
	<i>8 Boulevard Royal L - 2449</i>
Sede operativa:	
Codice Provinciale	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP <i>13866</i>
	Comune: <i>Masserano</i>
	Località:
	Indirizzo: <i>via 2 Giugno, 30</i>
	Tel e fax: <i>015 99463 - 015 99470</i>
	E-mail <i>fdm@fornacidimasserano.com</i>
	Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950) <i>Nord 5046000, Est 441206</i>
	Classificazione acustica del territorio del complesso: <i>classe IV, V e VI.</i>
Attività economica principale: <i>Produzione di laterizi.</i>	
ISTAT 1991: <i>26.4</i>	
Attività IPPC: <i>3.5</i>	
Codice NOSE-P: <i>104.11</i>	
Codice NACE: <i>26.00</i>	
Codice SNAP <i>0303</i>	
Autorizzazioni ambientali concesse:	
- autorizzazione allo scarico di reflui domestici ai sensi del D.Lgs 152/06;	
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs 152/06;	
- approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche.	
Certificazioni ambientali presenti: <i>==</i>	
Numero di addetti: <i>26</i>	
(Le informazioni previste nel Cap. 8, Scheda 2, Allegato alla D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731 per la Definizione del Contenuto Informativo del SIRA, sono contenute nella documentazione progettuale riportata negli allegati A).	

PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. Si prende atto che periodicamente, ma non costantemente, viene prodotto olio esausto, per quantità eccedenti la quantità riutilizzata per la lubrificazione. Gli oli, dovranno essere gestiti nel pieno rispetto delle disposizioni riguardanti il deposito temporaneo e lo stoccaggio dei rifiuti liquidi (Delibera del Comitato Interministeriale del 27/7/1984 e s.s. m.m. i.i.).
2. l'azienda dovrà operare revisioni periodiche sullo stato della copertura contenente amianto che dovrebbe comportare la decisione di sostituzione di interi lotti (e non di singole lastre) anche al fine di ridurre gli accessi sulla stessa copertura.
3. La documentazione progettuale individuata come "allegato 1", nel termine di 90 giorni dall'emanazione del provvedimento finale, deve essere integrata con una planimetria più accurata contenente lo schema dei condotti di subirrigazione.
4. FORNACI di MASSERANO di BRUNO TARELLO S.A. dovrà provvedere, nel termine di tre mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ad effettuare un ulteriore studio acustico finalizzato ad escludere che i superamenti dei livelli sonori di immissione, riscontrati dai rilevamenti fonometrici già effettuati su alcuni ricettori sensibili adiacenti al proprio stabilimento di Masserano, siano imputabili alle attività aziendali ma esclusivamente derivanti dal traffico veicolare della SP 317.
5. In caso le risultanze dello studio di cui al punto precedente rilevi il superamento dei relativi limiti di immissione ed emissione o di criticità oggettive imputabili all'attività del complesso IPPC, l'Azienda, entro sei mesi dal termine richiamato nel punto precedente dovrà produrre, all'Amministrazione Provinciale, all'A.R.P.A. ed al Comune competente, un piano di risanamento acustico contenente modalità e tempi di esecuzione delle opere di mitigazione delle emissioni acustiche inquinanti al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge.
6. L'azienda dovrà provvedere ad almeno un controllo all'anno delle emissioni in atmosfera.
7. L'azienda dovrà provvedere alla redazione di una check - list sulla quale riportare periodicamente l'esito del corretto funzionamento degli impianti tecnologici, provvedendo ad una compilazione con periodicità mensile ed indicazioni relative alle funzioni elettromeccaniche ed ai controlli visivi sui principali indici di corretto funzionamento complessivo. Sul medesimo documento devono essere altresì regolarmente annotati gli interventi di manutenzione.
8. L'azienda dovrà provvedere alla archiviazione ordinata delle chek – list appena definite, rendendole disponibili agli organi di controllo.
9. L'azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali malfunzionamenti, incidenti o segnalazioni di molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le precisazioni contenute nel presente atto che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

1. I valori limite di emissione fissati nel presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
2. Per il punto di emissione n. 2 dovranno essere eseguiti campionamenti periodici per tutti i parametri inseriti nello schema delle emissioni con cadenza annuale dalla notifica del presente provvedimento.
3. L'impresa dovrà comunque dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i rilevamenti periodici prescritti. I risultati degli autocontrolli effettuati dovranno poi essere trasmessi alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio
4. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione fissati come indicati nel presente allegato.
5. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
6. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, conformemente alle norme UNI-UNICHIM. In prossimità dei punti di campionamento deve essere disponibile la fornitura di energia elettrica di rete.
7. I punti di campionamento devono essere muniti di adeguati accessi con relativi presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi.

n° camino	Provenienza	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m ³ /h]	Inquinanti				
						Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
2	FORNO DI COTTURA	13	1,65 x 0,80	-	40.000	SO _x	400	16	24	120
						NO _x	200	8		
						Fenoli	20	0,8		
						Aldeidi	20	0,8		
3	GENERATORE DI VAPORE	Emissione scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 269 c. 14 del D.Lgs. 152/06								

SCARICHI IDRICI

I-ACQUE REFLUE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

Alle acque di scarico del sito IPPC è attribuita la qualifica di acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 74 punto g) del D.Lgs. 152/2006 ;

CORPO IDRICO RECETTORE

- Lo scarico delle acque provenienti dai servizi igienici del sito IPPC è autorizzato, previa depurazione in impianto aziendale, negli strati superficiali del suolo mediante sub-irrigazione, come indicato nella planimetria allegata;

PRESCRIZIONI

1. lo smaltimento è ammesso solo se il refluo presenta caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche;
2. in caso di realizzazione di pubblica fognatura scorrente a meno di 100 m. dal punto di scarico, lo scarico vi dovrà essere convogliato e dovrà esserne data comunicazione alla Provincia;
3. in attesa della disciplina regionale che stabilisca limiti di scarico per questa tipologia di acque reflue, devono essere rispettati i limiti di accettabilità di cui all'allegato I della L.R.13/90. Qualora la Regione imponesse limiti più restrittivi lo scarico vi dovrà essere adeguato;
4. entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento finale dovrà essere presentata una planimetria di dettaglio contenente lo schema dei condotti di subirrigazione;
5. dopo la chiarificazione in fossa Imhoff la dispersione non può essere eseguita in modo puntiforme ma devono essere rispettati i criteri tecnico costrittivi ed igienico-sanitari previsti dall'allegato 5 della delibera del comitato Interministeriale 4-2-1977 " Criteri, metodologie e norme tecniche generali...". Il dimensionamento della condotta drenante deve essere rapportato al numero di utilizzatori e alla natura del terreno. L'acqua di falda a valle non potrà essere adibita ad usi potabili, domestici o irrigui per alimenti da consumare crudi, se non previ accertamenti chimico-fisici e microbiologici favorevoli. In ogni caso non devono essere presenti nel raggio di 200 m. pozzi o sorgenti destinate all'approvvigionamento di acqua potabile a meno che non si dimostri la non vulnerabilità dell'acquifero;
6. la condotta drenante deve essere posta lontano dai fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemi che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno;
7. deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione degli impianti di trattamento, anche a mezzo del periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi per opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
8. non devono essere immessi nello scarico reflui o liquami provenienti da altre attività se non previo conseguimento di nuova specifica autorizzazione;
9. deve essere notificato all'Ente autorizzante, anche ai fini dell'eventuale aggiornamento dell'A.I.A., ogni variazione delle: modalità e trattamento dello scarico e tipologia di origine delle acque reflue;
10. devono essere effettuate analisi di autocontrollo alla presentazione della domanda di rinnovo dell'A.I.A.

II-PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

11. Si prende atto della presentazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne presentato dal Gestore del sito IPPC, in cui si dichiara che non esistono aree scolanti ai sensi dell'Art. 7 DPGR 1/R 2006 e s.m.i., in quanto non vi sono aree soggette a rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 12. Si prende atto della presentazione della planimetria di cui all'All. T in cui sono illustrati i percorsi e i recapiti delle acque meteoriche del sito;
 13. Eventuali varianti o modifiche al Piano dovranno essere trasmesse al Gestore del servizio idrico integrato per il nulla osta di competenza e alla Provincia per la loro approvazione e la valutazione di avvio del procedimento per procedure di variante ai sensi del D. Lgs n. 59 del 18/02/2005 in rapporto alla autorizzazione integrata ambientale.
- Si ricorda che ai sensi della L.R. 12/2004 così come modificata da D.P.G.R. 14/R del 06.12.2004, l'occupazione di aree demaniali con tubazioni per lo scarico di acque, è sottoposto a canone di concessione.